

27 maggio 2019

Accordi di ristrutturazione dei debiti e convenzioni di moratoria: le novità (Artt. 60, 61 e 62 codice crisi)

Avv. Antonio F. Rosa



Art. 5 L.ge Delega 155/2017

Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, al fine di incentivare gli accordi di ristrutturazione dei debiti, i piani attestati di risanamento e le convenzioni di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché i relativi effetti, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) estendere la procedura di cui all'articolo 182-septies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, all'accordo di ristrutturazione non liquidatorio o alla convenzione di moratoria con i creditori, anche diversi da banche e intermediari finanziari, rappresentando almeno il 75 per cento dei crediti di una o più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee; b) eliminare o ridurre il limite del 60 per cento dei crediti previsto nell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ove il debitore non proponga la moratoria o il pagamento dei creditori estranei, di cui al primo comma del citato articolo 182-bis, o richieda le misure protettive previste dal sesto comma del medesimo articolo; c) disciplinare la disciplina delle misure protettive degli accordi di ristrutturazione dei debiti a quella prevista per la procedura di concordato preventivo, in quanto compatibile; d) estendere l'applicazione dell'accordo ai soci illimitatamente responsabili, alle medesime condizioni previste nella disciplina del concordato preventivo; e) prevedere che il piano attestato abbia una data certa e contenuto analitico; f) imporre la rinnovazione delle attestazioni nel caso di successive modifiche, non marginali, dell'accordo o del piano.

La delega è stata recepita in modo particolare negli **artt. 60 e 61** del codice (Art. 60 - Accordi di ristrutturazione agevolati e Art. 61 - Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa) e **art.62** (Convenzione moratoria).

L'originario **art. 182 septies** del Regio Decreto 16 marzo 1942 è stato suddiviso in 3 distinti articoli: Artt. 60, 61 e 62.

Tutti e tre i nuovi articoli entreranno in vigore il 15 agosto 2020; alle domande depositate prima ai sensi dell'art. 182 septies legge fallimentare si applicano le disposizioni ad oggi vigenti (così: **Art. 39 codice della crisi**)

Art. 60

Accordi di ristrutturazione agevolati

**1. La percentuale di cui al all'articolo 57, comma 1, è ridotta della m
quando il debitore:**

a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;

**b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protett
temporanee.**



Articolo 60

Accordi di ristrutturazione agevolati

L'articolo, in attuazione dell'art. 5 comma 1, lett. b) legge delega 155/2017, introduce una nuova forma di accordi di ristrutturazione, di **agevolati, perché possono essere stipulati con creditori che rappresentano **almeno il trenta per cento dei crediti** (con un dimezzamento percentuale ad oggi altrimenti richiesta), a **condizione che: 1) il debitore non proponga la moratoria del pagamento dei creditori estranei agli accordi 2) non richieda e rinunci a chiedere misure protettive temporanee****

Condizioni di fattibilità e di omogabilità dell'accordo:

- a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;**
- b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.**

Contenuto domanda:

- 1) Indicazione elementi del piano economico-finanziario**
- 2) Documentazione art. 39 Codice crisi**
- 3) Esplicitando nella domanda:**
 - a) assenza di proposte di moratoria del pagamento dei creditori estranei agli accordi;**
 - b) dichiarazione di non aver richiesto misure ex art. 54 codice crisi e espressa rinuncia a richiedere misure protettive temporanee.**

Art. 61

Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1410 del codice di procedura civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non appartenenti alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione ed interessi economici.

2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;

b) l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84, comma 2, e che i creditori vengano soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale;

c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i crediti appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo risultano soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione;

e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai verbali di cui al comma 1, ai creditori non aderenti ai quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.

Articolo 61

Accordi di ristrutturazione ad efficacia **estesa**

3. I creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo possono proporre opposizione ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del presente codice. Il termine per proporre opposizione decorre dalla data della comunicazione.

4. In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato concesso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di nuovi affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'esecuzione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione dell'esecuzione di concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

5. Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione deve individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro interessi giuridici ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con il ricorso previsto dall'articolo 40, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal comma 1, lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.

■

Articolo 61

Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa: COMMA 1

L'articolo 182-septies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ha introdotto una nuova tipologia di accordi con la finalità di sottrarre a creditori «minori» la possibilità di dichiararsi contrari ad operazioni di ristrutturazione concordate fra il debitore e la maggioranza dei creditori finanziari, destando in tale modo l'insuccesso complessivo dell'operazione. Al fine di inasprire l'utilizzo dell'istituto l'art. 5 comma 1, lett. a), legge delega n. 155 del 2008 ha previsto che l'applicazione dell'istituto debba essere estesa a tutte le operazioni di ristrutturazione del debito e non soltanto all'ipotesi in cui l'ammontare dei debiti sia rappresentato, per almeno la metà, da debiti verso intermediari finanziari. L'estensione può riguardare solo **creditori appartenenti alla medesima categoria che abbiano, quindi, posizione giuridica ed economica omogenei e comporta una espressa deroga agli articoli 1345 e 1346 del codice civile.**

Articolo 61

Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa: comma 2

Il comma 2 individua i requisiti necessari per l'estensione: viene ribisoglia del settantacinque per cento dei creditori aderenti appartenenmedesima categoria: la necessità che tutti i creditori appartenen categoria siano stati debitamente e compiutamente informati e siano messi in condizione di partecipare alle trattative; l'obbligo del deb notificare l'accordo, la domanda di omologazione ed i documenti all creditori ai quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo, i quali, del richiamo contenuto nel successivo quarto comma, potranno altresì all'omologa dell'accordo ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

La principale novità

La principale novità è nel contenuto del piano e dell'accordo che deve prevedere la prosecuzione dell'attività d'impresa, mentre è stato opportunamente precisato che gli effetti dell'accordo possono essere estesi ai non aderenti soltanto ove essi risultino soddisfatti in misura superiore rispetto alla liquidazione giudiziale. Rimane ferma la tutela dei diritti dei creditori non appartenenti alla categoria individuata nell'accordo.

Articolo 61

Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa: CommI 3/4

Il comma 3 prevede una tutela rafforzata per i creditori non ac
cui vengano estesi gli effetti dell'accordo, creditori ai quali
essere notificata la domanda di omologazione e che po
proporre opposizione ai sensi dell'art. 48, comma 4. Per e
termine per proporre opposizione decorre dalla data
notificazione.

In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai cr
ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esec
di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il manteni
della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazi
nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazio
prosecuzione della concessione del godimento di beni oggi
contratti di locazione finanziaria già stipulati.

Articolo 61

Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa: Comma 5

Viene ribadita la persistenza dell'istituto degli accordi ad efficacia estesa nei confronti di banche e intermediari finanziari, a condizioni sostanzialmente identiche, anche con riferimento alla percentuale di aderenti all'interno della categoria, a quanto già previsto dall'art. 182-septies del r.d. n.267/1942 (anche con finalità liquidatorie).

Infatti, l'art. 5, comma 1, lettera f) della legge delega impone di estendere la procedura prevista per i creditori finanziari anche fuori da tale articolo, seppur limitatamente agli accordi non liquidatori ed alla convenzione di moratoria; non impone, invece, di unificare le due procedure, né di eliminare l'istituto attualmente disciplinato dall'art. 182-septies, che trova applicazione anche al di fuori delle ipotesi di continuità aziendale come previsto dal comma 5.

Accordi efficacia estesa (art. 61 comma 1): le disposizioni si applicano anche a coloro che non sottoscrivono il contratto o non dichiarino di volerne profittare, evitando il rischio che la minoranza dei creditori dissenzienti vanifichi le operazioni di ristrutturazione concordate fra il debitore e la maggioranza dei creditori finanziari, decretando in tale modo l'insuccesso complessivo dell'operazione.

Si tratta di una fattispecie **«particolare»** dell'accordo di ristrutturazione previsto nell'art. 57 del codice della crisi

Considerato che si deve esplicitare la convenienza rispetto al risultato raggiungibile per il creditore dissenziente **l'attestatore dovrà considerare e comparare** le due ipotesi (risultato ottenibile tramite accordo e risultato ottenibile tramite liquidazione)

Obblighi informativi:

- **Avvio della procedura** e che siano stati messi in condizione di partecipare in buona fede
- **Complete e aggiornate informazioni** sulla situazione patrimoniale e economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti

Il provvedimento del Tribunale in caso di opposizione del creditore aderente:

Respinge l'opposizione;

Accoglie l'opposizione negando estensione effetti nei suoi confronti in conseguenza che il creditore non aderente dovrà essere pagato per intero.

Il controllo del Tribunale, la verifica delle condizioni di operatività e i presupposti:

- **Raggiungimento del 75% per ciascuna categoria di creditori in cui il debito è stato scomposto**
- **Omogeneità nella formazione delle categorie dei creditori (un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria)**
- **Controllo su obblighi informativi sin dall'avvio della procedura**
- **Verifica che il trattamento riservato ai creditori non aderenti non sia peggiore rispetto alla liquidazione (valutazione attestazione del professionista)**

Accordi agevolati ed ad efficacia estesa, non sono figure autonome di accordi che rientrano nella fattispecie generale prevista nell'art. 57

Un accordo di ristrutturazione può essere formulato prevedendo:

Il raggiungimento dell'accordo col 60% (ex art. 57);

o, in alternativa, il raggiungimento dell'accordo col 30% (ex art 60; non comporta la concessione di una moratoria dei creditori estranei agli accordi e rinunciando a richiedere misure protettive temporanee)

Con gli effetti estesi previsti dall'art. 61 nei confronti dei non aderenti (il piano di ristrutturazione raggiunga il 75% delle adesioni all'interno della categoria e si rispettino le condizioni di legge)

Condizione di omogabilità in tutti i casi, salvo per il 25% dei creditori non aderenti, ma vincolati ex art. 61, è che sia assicurato il pagamento dei crediti negoziati con i **creditori aderenti e dei **creditori estranei** nei **120 giorni** successivi all'omologazione, o, per i crediti con scadenza successiva all'omologazione, dalla scadenza del credito.**

Importanza della individuazione e della formazione delle categorie e della trattativa con i creditori

Art. 62

Convenzione di moratoria

1. La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori aderenti che appartengano alla medesima categoria.

2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle procedure e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto comunicazioni aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'imprenditore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;

b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settanta per cento di tutti i crediti appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore non può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

c) vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti non vengano estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito delle procedure in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;

d) un professionista indipendente, abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, la validità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrano le condizioni di cui alla lettera c).

■

Art. 62

Convenzione di moratoria

3. In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

4. La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al comma 2, lettera d), ai creditori non aderenti mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale del debitore.

5. Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale.

6. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio con sentenza.

7. Contro la sentenza che pronuncia sulle opposizioni è ammesso reclamo nei sensi dell'articolo 51.

■

Art. 62

Convenzione di moratoria

La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservatorie, o ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.

Nel comma 1 è stato meglio precisato l'oggetto della convenzione di moratoria, che disciplina in via provvisoria gli effetti della crisi e riguarda ogni tipo di misura che non comporti rinuncia al credito.

Articolo 62

Convenzione di moratoria

Le finalità che hanno condotto all'introduzione degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa erano alla base anche del secondo strumento giuridico introdotto all'art. 182-septies del regio decreto del marzo 1942, n. 267: la convenzione di moratoria temporanea dei creditori. Anche in questo caso, come prescritto nell'art. 5 comma 1, lett. a) della legge delega n. 155/2017, è stato esteso l'ambito di applicazione dell'istituto, non più limitato alle convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari. La disposizione regola ora tutte le convenzioni di moratoria intervenute tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori.

Comma 1 - Comma 2

Nel comma 1 è stato meglio precisato l'oggetto della convenzione disciplinaria in via provvisoria gli effetti della crisi e riguarda ogni tipo di credito che non comporti rinuncia al credito.

Il comma 2 individua i requisiti necessari per l'estensione degli effetti della moratoria: viene ribadita la soglia del settantacinque per cento dei creditori aderenti appartenenti alla medesima categoria, la necessità che i creditori appartenenti alla classe siano stati debitamente e compiutamente informati e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative mentre è stato opportunamente precisato che gli effetti della moratoria possono essere estesi ai non aderenti soltanto ove essi risultino soddisfatti in misura superiore rispetto alla liquidazione giudiziale E' sempre previsto il deposito di una relazione redatta da un professionista indipendente dal debitore: è stato ampliato l'oggetto dell'attestazione che riguarda oltre alla veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, oltre che la convenienza della convenzione.

Commi 3/4/5/6/7/8

Nel comma 3 vengono ribaditi i limiti dell'estensione degli effetti della convenzione ai creditori della medesima categoria non aderenti alla convenzione (concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare gli affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti).

I commi 4, 5, 6, 7 e 8 disciplinano il procedimento: il debitore ha l'obbligo di comunicare la convenzione e la relazione del professionista ai creditori non aderenti i quali possono opporsi entro trenta giorni.

Non è stata ripetuta la previsione, contenuta nell'art. 48, della sospensione del termine per l'opposizione alla sospensione nel periodo considerato che, in questo caso, il termine decorre da una comunicazione prevista che i creditori siano informati delle trattative. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio con sentenza nei cui confronti non è ammesso reclamo ai sensi dell'art.51.

EFFETTI

Differimento dell'esigibilità del credito anche nei confronti dei creditori non aderenti

CONDIZIONE

Interlocuzione del creditore con tutti i creditori

PROVVEDIMENTO TRIBUNALE

Rito ordinario o sommario

Verifica condizioni (omogeneità della natura del credito in considerazione del titolo o dell'interesse economico perseguito, assolvimento obblighi informativi, idoneità della proposta ad evitare aggravamento della crisi)

Reclamabilità ex art. 51 cod. crisi, no sospensione feriale

Art. 64

Effetti degli accordi sulla disciplina societaria

1. Dalla data del deposito della domanda per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61 ovvero della richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi dell'articolo 54 relative ad un accordo di ristrutturazione e sino all'omologazione, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la disciplina dello scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale disciplinata dagli articoli 2484, numero 4, e 2545-duodecies del codice civile.

2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande di omologazione, la richiesta di misure cautelari e protettive di cui al comma 1, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.

Articolo 64

Effetti degli accordi sulla disciplina societaria

L'articolo riproduce, con riguardo alla domanda di omologazione accordi di ristrutturazione, la disposizione attualmente contenuta nel 182-sexies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L'unica novità è **cos dal riferimento alla «richiesta di misure cautelari e protettive ai dell'articolo 54 relative ad una proposta di accordo di ristrutturazione all'omologazione» ed ha, evidentemente, l'obiettivo di favorire, **media sterilizzazione degli effetti dello scioglimento della società, il ricorso misure.****

Effetti:

Si verificano solo a seguito della **presentazione della domanda** l'omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli artt. 57, 60 e 61 ovvero della richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi dell'articolo 54 relative ad una proposta di accordo di ristrutturazione **sino all'omologazione** diventano **inoperativi** i rimedi previsti dal codice civile in caso di perdite e scioglimento società.

Per gli amministratori permane la **responsabilità** per i fatti anteriori (art. 2486)

Vedi importanza strumenti di rilevazione della crisi:

Convocazione immediata di un'assemblea, con proposta di ricorso ad una procedura di composizione della crisi

Ratio delle modifiche introdotte

Favor legislativo per il principio della continuità aziendale

Scopo

Assicurare la prevalenza del principio della continuità aziendale nella gestione della crisi